



Provincia di Reggio Calabria

STATUTO CONSULTA PROVINCIALE DEI GIOVANI

(Allegato alla Delibera di Consiglio Provinciale n° 14 del 25.03.2009)

Art. 1 – Costituzione

È istituita la Consulta Provinciale dei Giovani quale organismo permanente di proposizione e consultazione della Provincia di Reggio Calabria sulla condizione giovanile.

Art. 2 – Finalità

La Consulta Provinciale dei Giovani:

- a) è strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile;
- b) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre Province e si raccorda con i livelli regionale, nazionale ed internazionale per le materie di competenza;
- c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- d) si rapporta con gruppi informali, ove non siano presenti consulte o forum giovanili locali;
- e) contribuisce all'elaborazione degli atti provinciali di programmazione e di pianificazione, con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla partecipazione sociale, sulla natura e sulle attività delle associazioni giovanili;
- f) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile;
- g) propone agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella società.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Provinciale dei Giovani:

- a) l'Assemblea, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo;
- b) l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- c) le Commissioni di lavoro, quali organi operativi per le attività giovanili.

Per l'attività di Segreteria la Consulta si avvale dei mezzi e del personale a tal fine individuati e messi a disposizione nell'ambito del servizio Politiche Sociali e Giovanili della Provincia di Reggio Calabria.

Art. 4 - Assemblea

1) Sono componenti dell'Assemblea della Consulta Provinciale dei Giovani:

- due rappresentanti di ogni Consulta giovanile comunale;
- un rappresentante per ogni movimento giovanile e di ogni singolo partito, che abbia rappresentanza nazionale o consiliare;

- un rappresentante per ogni associazione o gruppo giovanile che nell'apposito elenco provinciale delle associazioni giovanili di cui all'art. 8;
 - un rappresentante provinciale degli studenti delle scuole superiori, designato dalla consulta provinciale degli studenti;
 - un rappresentante provinciale degli studenti universitari della provincia di Reggio Calabria, designato dal Consiglio degli Studenti dell'Università "Mediterranea";
- 2) i componenti dell'Assemblea sono designati dagli enti e/o dalle rispettive Consulte e/o Associazioni, secondo i rispettivi Statuti, e devono avere un'età compresa tra i 15 e i 35 anni;
 - 3) ogni organizzazione aderente deve designare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente;
 - 4) Ogni organizzazione può sostituire il proprio rappresentante, purché informi per iscritto l'Ufficio di Presidenza della Consulta;
 - 5) Le Commissioni di Lavoro sono organi ausiliari dell'Assemblea che dovranno essere costituite in modo da rappresentare, anche per aree tematiche, le componenti presenti in Assemblea.

Art. 5 – Ufficio di Presidenza

1) Composizione

L'Ufficio di Presidenza della Consulta Provinciale dei Giovani è composto da:

- il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea poiché è espressione della totalità della Consulta, e non solo di una frangia, e al fine di garantire un'equidistanza e un'imparzialità rigorosa e rispettabile, il Presidente deve necessariamente essere formalmente iscritto ad una Consulta Comunale che fa parte dell'Assemblea.
- due membri designati dai gruppi consiliari;
- tre membri designati dalle Consulte Giovanili Comunali;
- un membro designato dalla Consulta Provinciale degli Studenti;
- un membro designato dal Consiglio degli Studenti dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria;
- ulteriori tre membri, eletti direttamente dall'Assemblea.

Fa automaticamente parte dell'Ufficio di Presidenza, l'Assessore alle politiche giovanili o alle politiche sociali.

2) Modalità di elezione

I membri dell'ultimo punto e il Presidente vengono eletti dall'Assemblea: in prima convocazione, a maggioranza assoluta ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

3) Competenze

Compete all'Ufficio di Presidenza:

- a) partecipare, in forma propositiva, all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione di azioni da sottoporre all'assemblea;
- b) dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente della Consulta Provinciale dei Giovani:

- a) assume la rappresentanza formale della Consulta Provinciale Giovanile;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
- e) cura i rapporti tra la Consulta, l'Amministrazione Provinciale, Enti pubblici, Associazioni, comitati e altri forum;
- f) sottoscrive i verbali delle sedute;
- g) partecipa al Consiglio Provinciale rappresentando la Consulta e ha diritto di parola negli argomenti inerenti le politiche giovanili;

Art. 7 – Il Vicepresidente

- a) il Vicepresidente sarà eletto dall'Ufficio di Presidenza nel corso della prima riunione;
- b) il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo;
- c) redige i verbali delle sedute congiuntamente con il Presidente e tiene i relativi registri;
- d) cura il deposito del registro e dei verbali presso la sede della Consulta.

Art. 8 - Elenco Provinciale delle Associazioni Giovanili

La Provincia istituisce l'Elenco Provinciale delle Associazioni giovanili nel quale possono essere inserite associazioni / gruppi giovanili che hanno i seguenti requisiti:

- a) statuto, regolamento o atto costitutivo, con espressa condizione di eleggibilità degli organismi e delle cariche;
- b) specificità giovanile espressamente indicata nel titolo ovvero nello statuto, regolamento o atto costitutivo.

Art. 9 – Insedimento della Consulta e durata

L'Ufficio di Presidenza della Consulta dei Giovani è insediato dal Presidente e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale (pro tempore).

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) La Consulta si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità;
- 2) la convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa;
- 3) possono altresì richiederne la convocazione: l'Ufficio di Presidenza, la Commissione Consiliare Provinciale competente ed almeno un terzo dei membri della Consulta medesima;
- 4) la Consulta può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni;
- 5) con le stesse modalità sono convocate le Commissioni di Lavoro in cui la Consulta Provinciale dei Giovani si deve articolare;
- 6) il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili convocano la prima riunione dell'Assemblea della Consulta per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 - Modificazioni dello Statuto

- 1) Il Consiglio Provinciale può proporre, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, la modifica dello Statuto o eventuali suggerimenti specifici, iniziative, proposte di interesse collettivo, sentita la competente Commissione Consiliare;
- 2) la Consulta Provinciale dei Giovani, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, può altresì proporre al Consiglio Provinciale la modifica del proprio statuto.

Art. 12- Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1) La riunione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto e dalla seconda convocazione in poi da almeno 13 dell'Assemblea;
- 2) la Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 13 – Sede

La Consulta ha sede presso la Provincia di Reggio Calabria piazza Italia.

Art. 14 - Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione del seguente statuto sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con l'approvazione del bilancio annuale della Provincia di Reggio Calabria ed inserito nel Piano Esecutivo di Gestione del Settore Amministrativo competente.

Art. 15 - Rinnovo

La Consulta Provinciale dei Giovani continua ad esercitare i propri poteri fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale (pro tempore).

Art. 16 - Regolamento

- 1) La Consulta adotta un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori, che dovrà essere approvato nella prima assemblea;
- 2) spetta al regolamento fissare il numero e le attribuzioni delle Commissioni di lavoro;
- 3) le modifiche al Regolamento devono essere approvate a maggioranza dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- 4) fino alla sua approvazione trovano applicazione le norme di cui all'art.10.

Art. 17 – Nuove adesioni

Le richieste di adesione da parte di Consulte / organizzazioni giovanili sono sottoposte dall'Ufficio di Presidenza al voto dell'Assemblea.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.